



COMUNE DI ACQUEDOLCI
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 10.07.1998

Data di entrata in vigore: 04.11.1998

Rielaborato e corretto a seguito delle
modifiche apportate dal Co. Re. Co. -
Sezione centrale di Palermo nella seduta
del 17.09.98 con decisione N.6635/6378

SOMMARIO

DESCRIZIONE

CAPO I

Disposizioni preliminari e generali

Articolo		Pagina
1	Oggetto del Regolamento	1
2	Luogo delle adunanze consiliari	1
3	Funzioni rappresentative	1

CAPO II

Gruppi Consiliari - Commissioni Consiliari - Rappresentanti del Comune

4	Costituzione dei Gruppi consiliari	1
5	Conferenze dei Capigruppo	2
6	Commissioni consiliari	2
7	Nomina e designazione di Consiglieri comunali e rappresentanti del Comune	2

CAPO III

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali

8	Diritti dei Consiglieri	2
9	Mozioni	3
10	Interrogazioni	3
11	Mozioni ed interrogazioni. Discussione congiunta	3

CAPO IV

Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno

12	Convocazione del Consiglio comunale	4
13	Distinzione delle sedute - Definizioni	4
14	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno	4
15	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione	4
16	Ordine del giorno	5
17	Deposito degli atti per la consultazione	6

CAPO V

Presidenza e segreteria dell'adunanza

18	Disciplina delle adunanze	6
19	Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico	6
20	Segreteria dell'adunanza	7
21	Scrutatori - Nomina - Funzioni	7

CAPO VI
Delle sedute del Consiglio

Articolo		Pagina
22	Dei posti e degli interventi	7
23	Ordine dei lavori - Sedute deserte	7
24	Inizio dei lavori	8
25	Comportamento dei Consiglieri	8
26	Esercizio del mandato elettivo	8
27	Fatto personale	8
28	Pregiudiziali e sospensive	9
29	Partecipazione del Sindaco ed interventi degli Assessori	9
30	Adunanze aperte	9
31	Chiusura della discussione	9
32	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno	10

CAPO VII
Delle votazioni

33	Sistemi di votazione	10
34	Ordine della discussione e della votazione	10
35	Annullamento e rinnovazione della votazione	11
36	Interventi nel corso della votazione	11
37	Mozione d'ordine	11
38	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	11
39	Dichiarazioni di voto	11
40	Computo della maggioranza	12

CAPO VIII
Dei verbali delle sedute

41	Verbale delle sedute - Contenuto - Firma - Approvazione e rettifica	12
42	Comunicazione delle decisioni del Consiglio	12

CAPO IX
Disposizioni finali

43	Interpretazione del regolamento	12
44	Pubblicità del regolamento	13
45	Diffusione del presente regolamento	13
46	Entrata in vigore	13

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto dei regolamenti

Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto (art.15) ed in relazione al disposto dell'art.5 della legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali, introdotto dall'art.1, n.1 lett.a) della L.R. n.48/90.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel palazzo Municipale.
2. Il Presidente, sentito il Sindaco, quando ricorrono circostanze speciali ed eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art.2 della legge 5 febbraio 1998 n.22.

Art. 3 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente, sentiti i Capigruppo.

CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla propria riunione del Consiglio neo eletto.
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
6. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte dal vice Capogruppo, se designato, e in caso di assenza o impedimento da un Consigliere designato dai componenti presenti.

Art. 5 - Conferenze dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario all'uopo designato dal Segretario comunale, ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente del Consiglio.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, a cura del Segretario comunale o di un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla 4° qualifica, dallo stesso Segretario designato, viene redatto verbale.

Art. 6 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive straordinarie di studio;
 - di indagini, ai sensi dell'art.27 della L.R. n° 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto il Consiglio, di volta in volta, ne disciplina la materia di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
Le commissioni sono tenute ad ascoltare il Sindaco ogni qualvolta questo lo richieda.

Art. 7 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite al Comune sono di competenza del Sindaco.
Resta attribuita al Consiglio comunale la competenza ad eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, la Commissione elettorale comunale, nonché le Commissioni di cui al precedente art. 6.
Ogni qualvolta il Consiglio dovrà eleggere o designare componenti di Collegi o Commissioni provvederà in seduta pubblica con voto segreto.

CAPO III

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 - Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
2. Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti

Art. 9 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 2 minuti per la replica.
4. Sempre 5 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 10 - Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori o al Presidente del Consiglio.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'Ufficio provveda entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione;
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco o l'Assessore o il Presidente del Consiglio, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'Assessore o il Presidente del Consiglio hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) ciascun proponente dispone di cinque minuti di tempo

Art. 11 - Mozioni ed interrogazioni - Discussione congiunta

1. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano stati presentate anche interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interpellanti che non abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura, di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art.12 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunge o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, stessa ora, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 - Distinzioni delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in : non urgenti - urgenti.
2. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione della seduta non urgente.
3. Sedute pubbliche e segrete: di norma le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulla capacità delle persone stesse.
4. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotti apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulla capacità delle persone stesse, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione sull'argomento, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 14 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le iniziative delle proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, il quale deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente Consigliere.
2. Sono prima iscritte all'ordine del giorno le proposte del Presidente, poi quelle dei componenti del Collegio secondo l'ordine di presentazione.

Art. 15 - Consegnare e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:
 - a) per le convocazioni non urgenti almeno cinque giorni;

- b) per le convocazioni urgenti, almeno 24 ore (un giorno); interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione ed escluso quello della notifica.
2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno devono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
 3. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche ventiquattro ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
 4. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
 5. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
 6. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 5, la Segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo della consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
 7. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
 8. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio ed inviato:
 - ai revisori dei conti;
 - ai responsabili degli uffici comunali;
 - agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune;
 - al Sindaco o agli Assessori comunali;
 - al Comando Stazione Carabinieri - Sede
 - al Comando Vigili urbani - Sede
 - al CO.RE.CO Sez. Prov.le di Messina;
 - alla Prefettura di Messina.
 9. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 16 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione non urgente ed urgente del Consiglio ed è compilato dal Presidente, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 - a) le comunicazioni del Presidente;
 - b) le proposte del Sindaco;
 - c) le interrogazioni;
 - d) le mozioni;
 - e) l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - f) le proposte dell'autorità governativa;
 - g) le proposte dell'autorità regionale;
 - h) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - i) le proposte dei Consiglieri comunali.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 15.

Art.17 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990 n.142, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima o, in casi di urgenza, 24 ore prima.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarle.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 18 - Disciplina delle adunanze

1. Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Il Presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art.19 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico

1. Poichè, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 20 - Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi dell'ausilio e/o dell'impianto di registrazione o video registrazione e/o di stenografo, all'uopo istituiti.
2. In caso di assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune con qualifica non inferiore alla 4^a.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Art.21 - Scrutatori - Nomina - Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 consiglieri, alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
3. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 22 - Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri prendono posto preferibilmente con il gruppo di appartenenza.
L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. Ogni intervento non può superare 5 minuti.

Art. 23 - Ordine dei lavori - Sedute deserte

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6. I Consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

Art.24 - Inizio lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza, in un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 25 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 26 - Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Art.27 - Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualsiasi momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 28 - Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un esponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

art. 29 - Partecipazione del Sindaco ed intervento degli Assessori

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio con diritto di intervento, ma senza il diritto di voto.
2. I membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni, con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

Art.30 - Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo e indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art.31 - Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 Consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 32 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

Art.33 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o con l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
2. Le deliberazioni concernenti elezioni a cariche o persone devono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto per alzata e seduta o per votazione elettronica, è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art.34 - Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) - la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) - la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) - l'ordine del giorno puro e semplice, cioè quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) - gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - e) - le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;
 - f) - il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prende la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 35 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 36 - Interventi nel corso della votazione

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 37 - Mozioni d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine con quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.
Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio che decide per alzata e seduta, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 38 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata e seduta.

Art. 39 - Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si dia atto del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonchè di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonchè le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 40 - *Computo della maggioranza*

Al fine di stabilire l'esistenza del numero legale, perchè siano valide le sedute consiliari, si computano i membri presenti al momento della votazione, anche se dichiarino di astenersi dalla votazione.

Le dichiarazioni sono validamente adottate allorchè conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tra i presenti sono calcolati anche i membri che si astengono volontariamente dal votare.

Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi nè adottato nè respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 41 - *Verbale delle sedute - Contenuto - Firma - Approvazione e rettifica.*

1. Alle adunanze assiste il Segretario dell'Ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni.
2. Nel verbale devono essere indicati gli interventi ed i punti principali delle discussioni nonchè il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del Collegio e da questi approvati. Sono firmati dal Presidente del Collegio stesso, dal Componente anziano fra i presenti e dal Segretario.
3. Ciascun componente del Collegio ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 42 - *Comunicazioni delle decisioni del Consiglio*

1. Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio, restituendo agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - *Interpretazione del regolamento*

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 44 - *Pubblicità del regolamento*

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della L.R. del 30 aprile 1991 N.10, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 45 - *Diffusione del presente regolamento*

Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnato a tutti i Consiglieri neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 46 - *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO. RE. CO.) e la sua ripubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20.10.98 al 03.11.98, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, All'albo pretorio di apposito manifesto annunciante la detta affissione.